



Terre di Pianura

U N I O N E dei C O M U N I

SETTORE WELFARE LOCALE

AVVISO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA APERTA PER L'ASSEGNAZIONE IN LOCAZIONE DI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA

(L.R. 08/08/2001 - N. 24 e sm.i.- Regolamento per l'assegnazione e la gestione di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica approvato con deliberazione del Consiglio dell'Unione Terre di Pianura n. 21 del 22/12/2021)

Ai sensi della Legge Regionale 8 agosto 2001, n. 24 e s.m.i., della Deliberazione dell'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna n. 15 del 09/06/2015, della deliberazione della Giunta Regionale dell'Emilia-Romagna n. 894 del 13/06/2016, del D.P.C.M. n. 159 del 05/12/2013 e s.m.i. e del "Regolamento per l'assegnazione e la gestione di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica" approvato con Deliberazione di Consiglio dell'Unione n. 21 del 22/12/2021, imm. es., viene pubblicato il presente **Avviso Pubblico per la formazione di una graduatoria aperta per l'assegnazione in locazione di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica.**

I cittadini interessati ad ottenere l'assegnazione di un alloggio di E.R.P. dovranno presentare domanda **fino alle ore 23:59 del 30/06/2022 (termine ultimo per l'inserimento nella prima graduatoria aperta)**, su apposito modulo online disponibile sui siti istituzionali dell'Unione dei Comuni Terre di Pianura.

Per poter compilare la domanda è necessario essere in possesso dell'Identità Digitale SPID.

1. REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE

Il presente bando è rivolto ai soggetti in possesso dei requisiti definiti dagli artt. 15 e 24 della L.R. n. 24/2001 e s.m.i, dalla Deliberazione dell'Assemblea Legislativa n. 15 del 09/06/2015, dalla D.G.R. n. 894 del 13/06/2016 e s.m.i. così come recepita e attuata dalla delibera del Consiglio n. 36 del 19/12/2016 del Comune di Baricella, dalla delibera del Consiglio n. 55 del 24/11/2016 del Comune di Malalbergo, dalla delibera del Consiglio n. 77 del 30/11/2016 del Comune di Granarolo, dalla delibera del Consiglio n. 36 del 19/12/2016 del Comune di Minerbio.

I requisiti che seguono devono essere posseduti sia alla data di presentazione della domanda, sia al momento della verifica per l'assegnazione dell'alloggio, dal richiedente, e limitatamente ai requisiti di



Terre di Pianura

U N I O N E dei C O M U N I

SETTORE WELFARE LOCALE

cui alle sottostanti lettere C), D), E), anche da parte degli altri componenti il nucleo avente diritto alla data di presentazione della domanda:

A) Cittadinanza italiana o altra condizione ad essa equiparata, prevista dalla legislazione vigente:

- A.1) cittadino italiano;
- A.2) cittadino di Stato aderente all'Unione Europea;
- A.3) familiare, di un cittadino dell'Unione Europea, non avente la cittadinanza di uno Stato membro regolarmente soggiornante, di cui all'art. 19, del D.lgs. 6 febbraio 2007, n. 30;
- A.4) titolare di protezione internazionale, di cui all'art. 2, del D.lgs. 19 novembre del 2007, n. 251 e successive modifiche (status di rifugiato e status di protezione sussidiaria);
- A.5) cittadino straniero titolare di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo;
- A.6) cittadino straniero regolarmente soggiornante in possesso di permesso di soggiorno almeno biennale e che eserciti una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo.

Al fine della **permanenza** nell'alloggio ERP la condizione di cui al punto 6, si ritiene soddisfatta qualora il soggetto sia regolarmente soggiornante ed inserito in un percorso di politiche attive per il lavoro, attestato dai servizi competenti.

B) Residenza o sede dell'attività lavorativa

Può chiedere l'assegnazione il richiedente che abbia i seguenti requisiti:

- b.1) abbia residenza anagrafica o attività lavorativa stabile ed esclusiva o principale nell'ambito territoriale regionale da almeno 3 anni;
- b.2) abbia la residenza anagrafica o svolga attività lavorativa esclusiva o principale in uno dei Comuni dell'Unione (Baricella, Granarolo dell'Emilia, Malalbergo, Minerbio).

Il soggetto iscritto all'AIRE può fare domanda presso il Comune in cui è iscritto, purché possa dimostrare la residenza anagrafica nell'ambito territoriale regionale per almeno 3 anni, anche non continuativi.

C) Limiti alla titolarità di diritti reali su beni immobili

I componenti il nucleo avente diritto non devono essere titolari, complessivamente, di una quota superiore al 50% di diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione sul medesimo alloggio ubicato in qualsiasi



Terre di Pianura

U N I O N E dei C O M U N I

SETTORE WELFARE LOCALE

Comune del territorio nazionale e adeguato alle esigenze del nucleo familiare ai sensi del D.M. 5 luglio 1975.

Non preclude l'assegnazione e la permanenza nell'alloggio di ERP:

- la titolarità dei diritti sopraindicati, nel caso in cui l'alloggio su cui si vanta il diritto risulti inagibile da certificato rilasciato dal Comune. Il proprietario dell'alloggio dichiarato inagibile è tenuto a comunicare tempestivamente all'Unione Terre di Pianura l'avvenuto ripristino del medesimo alloggio;
- la nuda proprietà di un alloggio, anche al 100%;
- il diritto di proprietà su un alloggio oggetto di procedura di pignoramento, a decorrere dalla data di notifica del provvedimento di rilascio dell'alloggio emesso dal Giudice dell'Esecuzione ai sensi dell'art. 560, comma 3, c.p.c.;
- il diritto di proprietà sull'alloggio assegnato al coniuge per effetto di sentenza di separazione giudiziale o di accordo omologato in caso di separazione consensuale o in base ad altro accordo ai sensi della normativa vigente in materia. In caso di cessazione della convivenza more uxorio il diritto di proprietà su un alloggio non preclude l'accesso nell'alloggio ERP qualora l'alloggio di proprietà rimanga nella disponibilità dell'ex convivente e ciò risulti almeno da scrittura privata autenticata intercorsa tra le parti.

D) Assenza di precedenti assegnazioni o contributi

d.1) I componenti il nucleo avente diritto non devono aver avuto precedenti assegnazioni di alloggi di ERP cui è seguito il riscatto o l'acquisto ai sensi della legge n. 513/1977 o della Legge n. 560/1993 o di altre disposizioni in materia di cessione a prezzo agevolato, sempre che l'alloggio non risulti inagibile da certificato rilasciato dal Comune o non sia perito senza dar luogo a risarcimento del danno.

d.2) I componenti il nucleo avente diritto non devono aver avuto precedenti finanziamenti agevolati in qualunque forma concessi dallo Stato o da altri enti pubblici al fine di realizzare o acquistare un alloggio, sempre che l'alloggio non risulti inagibile da certificato rilasciato dal Comune o non sia perito senza dar luogo a risarcimento del danno.

In entrambe le ipotesi d.1) e d.2) il proprietario dell'alloggio dichiarato inagibile è tenuto a comunicare tempestivamente all'Unione Terre di Pianura l'avvenuto ripristino del medesimo alloggio.

E) Reddito per l'accesso

Il reddito del nucleo avente diritto, calcolato ai sensi del D.P.C.M. n. 159 del 5/12/2013 e s.m.i. non deve superare il limite di accesso previsto dalla



Terre di Pianura

U N I O N E dei C O M U N I

SETTORE WELFARE LOCALE

D.G.R. n. 894 del 13/06/2016 e s.m.i. così come recepito dalla delibera del Consiglio n. 36 del 19/12/2016 del Comune di Baricella, dalla delibera del Consiglio n. 55 del 24/11/2016 del Comune di Malalbergo, dalla delibera del Consiglio n. 77 del 30/11/2016 del Comune di Granarolo, dalla delibera del Consiglio n. 36 del 19/12/2016 del Comune di Minerbio, così come specificato di seguito:

VALORE ISEE – ORDINARIO non superiore ad € 17.428,46

Il **patrimonio mobiliare** del nucleo avente diritto **non deve essere superiore ad € 35.560,00** (per verificare il rispetto di tale valore si deve applicare al patrimonio mobiliare riportato nell'ISEE, al lordo delle franchigie di cui al D.P.C.M. n. 159/2013 e s.m.i., la scala di equivalenza prevista dalla medesima normativa).

F) Assenza di altre condizioni ostative all'assegnazione

Il richiedente e i componenti il nucleo avente diritto non devono essere occupanti abusivi di un alloggio ERP (art. 23, comma 2, del vigente Regolamento ERP) e non aver rilasciato un alloggio occupato abusivamente da meno di 10 anni.

Definizione di nucleo familiare

Per nucleo avente diritto, ai sensi dell'art. 24 della legge regionale, s'intende la famiglia costituita dai coniugi, dai figli legittimi, naturali, riconosciuti e adottivi e dagli affiliati con loro conviventi; fanno altresì parte del nucleo, purché conviventi, gli ascendenti, i discendenti, i collaterali fino al terzo grado e gli affini fino al secondo grado.

Per nucleo avente diritto si intende, altresì:

- il nucleo familiare costituito a seguito di unione civile;
- il nucleo familiare fondato sulla stabile convivenza more uxorio, secondo quanto definito all'art. 1 c. 36 della Legge 20.5.2016 n. 76 "*Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze*". Per l'accertamento della stabile convivenza si fa riferimento alla specifica dichiarazione anagrafica di residenza (art. 4 e art. 13 c. 1 lett. b) del DPR 30.5.1989 n. 223), con specificazione che trattasi di *Convivenza per vincoli affettivi*;
- il nucleo di persone non legate da vincoli di parentela e affinità qualora la convivenza abbia carattere di stabilità e sia finalizzata alla reciproca assistenza morale e materiale. Tale forma di convivenza deve, ai fini dell'inclusione economica e normativa del nucleo, essere stata instaurata almeno due anni prima della data di presentazione della domanda di assegnazione.



Terre di Pianura

U N I O N E dei C O M U N I

SETTORE WELFARE LOCALE

Ogni cittadino inserito nella graduatoria per ogni singolo aggiornamento può appartenere ad un unico nucleo familiare richiedente.

2. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE, DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE E COMUNICAZIONI.

Le domande di partecipazione, redatte sulla modulistica appositamente predisposta in forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, presenti online sui siti istituzionali dell'Unione e compilate secondo i criteri e le modalità contenute nel presente avviso, potranno essere inoltrate **in qualsiasi momento e dovranno contenere:**

- a)** le generalità del richiedente e dei componenti del nucleo familiare per il quale si presenta la domanda;
- b)** la dichiarazione relativa al possesso dei requisiti per l'accesso e alle condizioni possedute ai fini dell'attribuzione dei punteggi per l'assegnazione di alloggi ERP;
- c)** il recapito, se diverso dalla residenza, al quale far pervenire tutte le eventuali comunicazioni al richiedente;
- d)** la dichiarazione di essere in possesso dell'attestazione ISEE in corso di validità ai sensi del DPCM n. 159/2013 e s.m.i e della Legge n. 89 del 26/05/2016 e s.m.i.

La domanda rimane valida e collocata in graduatoria per tre anni; trascorsi tre anni dalla data di presentazione della domanda, la stessa si intende decaduta d'ufficio. Tale disposizione viene riportata in calce al modulo di domanda e ha valore di comunicazione formale.

Il richiedente, in caso sia necessario apportare delle integrazioni o delle modifiche alla domanda potrà presentare in qualsiasi momento una nuova domanda con le informazioni aggiornate, tale nuova istanza sostituirà integralmente la precedente domanda presentata.

I tre anni di validità della domanda inizieranno a decorrere, in questo caso, dalla data di presentazione della nuova domanda.

In caso di decesso, di separazione o di divorzio, di trasferimento di residenza del richiedente è consentito il subentro nella titolarità della domanda ai componenti indicati nella domanda stessa, secondo l'ordine ivi indicato.

Le domande sono escluse d'ufficio dalla graduatoria in qualunque momento a seguito di decesso di tutti i componenti il nucleo familiare richiedente o a seguito della modifica dei requisiti per l'accesso (residenza e/o lavoro).

Le domande presentate oltre il 30 giugno 2022 non verranno escluse, ma saranno inserite, se presentate entro marzo 2023, nella graduatoria



Terre di Pianura

U N I O N E dei C O M U N I

SETTORE WELFARE LOCALE

successiva. Costituisce, invece, causa di esclusione la presentazione delle domande in modalità diverse rispetto a quelle previste dal presente avviso.

La domanda dovrà riportare l'indicatore ISEE ricavato da attestazione in corso di validità di cui al D.P.C.M. n. 159 del 05/12/2013 e s.m.i. e il numero di protocollo INPS della stessa.

Le domande sono escluse d'ufficio dalla graduatoria in qualunque momento a seguito di decesso di tutti i componenti il nucleo familiare richiedente o a seguito della modifica dei requisiti per l'accesso (residenza e/o lavoro).

In base ai propri requisiti si potranno richiedere i seguenti allegati:

- Ricevuta di pagamento dell'ultimo canone di locazione;
- Copia del contratto di locazione recante gli estremi di registrazione all'Agenzia delle Entrate;
- Permesso di soggiorno C.E. per soggiornanti di lungo periodo o permesso di soggiorno almeno biennale (se cittadino di Stato non appartenente all'Unione Europea) di tutti componenti il nucleo richiedente;
- Omologa di separazione;
- Documentazione attestante la sede dell'attività lavorativa prevalente nel comune;
- Certificati dell'Autorità competente per grave disagio abitativo.

L'Unione Terre di Pianura invierà comunicazioni esclusivamente via e-mail all'indirizzo presente nella domanda.

3. PUNTEGGI DI SELEZIONE DELLA DOMANDA

La graduatoria di assegnazione è formata sulla base dei punteggi attribuiti in relazione alle condizioni definite nelle **Tabella A – Condizioni Oggettive (situazioni di disagio)** e **Tabella B – Condizioni soggettive**, entrambe allegate al "Regolamento per l'assegnazione e la gestione di Alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica", e riportate in calce al presente Avviso.

4. ISTRUTTORIA PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA

L'Unione Terre di Pianura provvede all'istruttoria delle domande presentate, verificandone la completezza e la regolarità e attribuendo per ciascuna domanda i punteggi sulla base della situazione dichiarata dal nucleo richiedente e/o accertate d'ufficio.

Durante la fase istruttoria preliminare alla definizione della graduatoria provvisoria si procede all'attribuzione d'ufficio di punteggi nei seguenti casi:



Terre di Pianura

U N I O N E dei C O M U N I

SETTORE WELFARE LOCALE

- a)** condizioni di punteggio non dichiarate esplicitamente nella domanda, qualora le stesse si possano evincere da altre dichiarazioni presenti nella domanda e/o dai documenti eventualmente allegati e/o siano verificate sulla base dei dati in possesso dall'Unione;
- b)** verifica delle compatibilità fra le condizioni di punteggio e assegnazione del punteggio maggiormente favorevole.

Durante l'istruttoria l'ufficio può inoltre sanare eventuali dichiarazioni parziali o inesattezze rilevate sulla base degli accertamenti istruttori, invitando per iscritto il richiedente a regolarizzare la propria posizione entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione. In assenza di regolarizzazione da parte del richiedente, se la mancata/parziale documentazione si riferisce ad un requisito per l'accesso, la domanda viene esclusa dalla graduatoria; se invece la mancata/parziale documentazione si riferisce ad una condizione di punteggio, non si procede all'attribuzione dello stesso.

Gli accrescimenti del nucleo familiare intervenuti per nascita, adozione o affidamento preadottivo, i ricongiungimenti familiari, le diminuzioni avvenute per decesso o altre cause, possono essere documentati anche dopo la presentazione della domanda, oppure essere rilevati d'ufficio durante l'istruttoria della domanda; in entrambi i casi vengono considerati ai fini dell'attribuzione delle condizioni per la posizione nella graduatoria, purché la richiesta degli interessati o la verifica d'ufficio sia effettuata entro l'approvazione della graduatoria provvisoria/definitiva.

L'Unione Terre di Pianura, nell'esercizio di tale attività istruttoria, qualora riscontri l'inattendibilità di requisiti o di condizioni dichiarate nella domanda o la sussistenza di false e mendaci dichiarazioni, provvede ad escludere la domanda dalla graduatoria ed a segnalare ciò all'Autorità Giudiziaria in esecuzione della vigente normativa in materia di autocertificazione.

Le domande sono ordinate nella graduatoria in ordine decrescente mediante il punteggio complessivo. Le domande con medesimo punteggio sono graduate tra loro mediante il valore ISEE del nucleo familiare, preferendo quelle con valore ISEE inferiore. Qualora più domande abbiano il medesimo valore ISEE sono graduate mediante condizione di anzianità di domanda preferendo quelle con maggiore anzianità; a pari data di presentazione della domanda si procede mediante sorteggio utilizzando modalità informatiche.

Entro 60 giorni dal termine di scadenza della ricezione delle domande, il Comune, con atto dirigenziale, provvede a formare, approvare e pubblicare la Graduatoria Provvisoria all'Albo Pretorio online del Comune e nel sito istituzionale per 30 giorni consecutivi, elencando le domande presentate in ordine di punteggio. Nella graduatoria provvisoria sono indicate i punteggi conseguiti da ciascun concorrente, nonché le domande escluse con le



Terre di Pianura

U N I O N E dei C O M U N I

SETTORE WELFARE LOCALE

relative motivazioni al fine di consentire il ricorso da parte dei nuclei richiedenti non ammessi o esclusi.

Entro 30 giorni dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria all'Albo Pretorio, gli interessati possono presentare ricorso alla Commissione di cui all'art. 13 del Regolamento vigente. La Commissione esaminerà i ricorsi presentati e, qualora li ritenga ammissibili, procederà all'aggiornamento della graduatoria vigente.

La graduatoria definitiva, così come formata, anche a seguito della decisione sugli eventuali ricorsi, viene approvata con provvedimento del Responsabile competente e ulteriormente pubblicata all'Albo Pretorio online per 30 giorni e diventa esecutiva dal primo giorno di pubblicazione.

La prima graduatoria definitiva, così formata, dovrà essere approvata, di norma, entro 180 giorni dalla data indicata nel bando come termine ultimo per la presentazione delle domande, ed è esecutiva dal primo giorno di pubblicazione.

5. AGGIORNAMENTO DELLA GRADUATORIA.

Le domande per l'aggiornamento delle graduatorie possono essere presentate in ogni momento, prevedendo come termine di presentazione per l'inserimento negli aggiornamenti annuali, il 31 marzo di ogni anno.

Le domande già inserite in graduatoria, alle quali non è seguita l'assegnazione di un alloggio di E.R.P., permangono di diritto negli aggiornamenti della graduatoria, unitamente alle nuove domande, per **tre anni** come specificato all'art. 8 comma 3 del Regolamento.

I richiedenti già collocati nella precedente graduatoria, che ritengono di avere diritto a una maggiorazione del punteggio assegnato per mutamento delle condizioni precedentemente dichiarate, possono presentare una nuova domanda producendo la relativa documentazione entro i termini indicati al comma 1 del presente articolo.

In sede di aggiornamento della graduatoria, l'Unione provvederà a formare e pubblicare all'Albo Pretorio online la nuova Graduatoria provvisoria, di norma, entro 60 giorni dal termine di scadenza di cui al comma 1 del presente articolo. La suddetta graduatoria rimarrà pubblicata per 30 giorni consecutivi e della sua pubblicazione verrà data comunicazione ai concorrenti che hanno presentato nuove domande o integrazioni, al fine di consentire entro questo termine di presentare eventuali ricorsi.



Terre di Pianura

U N I O N E dei C O M U N I

SETTORE WELFARE LOCALE

La graduatoria definitiva relativa agli aggiornamenti sarà approvata, di norma, entro il 30 settembre di ogni anno.

Per le nuove domande e le integrazioni sulle precedenti domande viene data comunicazione scritta relativa alla propria posizione nella graduatoria definitiva; per le altre domande, già presenti nella graduatoria precedente, gli interessati potranno prendere visione della propria posizione sul sito web istituzionale.

L'ultima graduatoria definitiva approvata sostituisce, a tutti gli effetti, quella precedente.

6. CONTROLLI

L'Unione è tenuta ad effettuare idonei controlli, anche a campione, ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445; in tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive, l'Ufficio può attivare idonee procedure di verifica. Tali controlli sono effettuati acquisendo d'ufficio le informazioni attestanti quanto dichiarato dal cittadino.

In caso di necessità, il richiedente è invitato ad indicare l'Ente o l'Amministrazione che detiene le informazioni, ovvero i dati indispensabili per il reperimento delle medesime, nonché l'autorizzazione ad accedervi, qualora le stesse non siano direttamente disponibili.

A tal fine il cittadino può deliberatamente esibire la documentazione in suo possesso senza che ne sia comunque tenuto o obbligato. Fino alla conclusione di tali accertamenti la domanda resta sospesa.

Qualora dal controllo emerga la mendacità dell'autodichiarazione la domanda non viene ammessa in graduatoria.

7. ACCERTAMENTO DEI REQUISITI E DELLE CONDIZIONI

In sede di assegnazione degli alloggi l'Unione provvede all'accertamento dell'esistenza e della permanenza dei requisiti richiesti e delle condizioni oggettive e soggettive che attribuiscono il punteggio di cui all'art. 9 del vigente Regolamento ERP.

I requisiti prescritti ai fini dell'assegnazione e tutte le condizioni oggettive e soggettive dichiarate devono sussistere sia al momento della domanda, sia al momento della verifica prima della assegnazione dell'alloggio di ERP.



Terre di Pianura

U N I O N E dei C O M U N I

SETTORE WELFARE LOCALE

Qualora venga accertata la non sussistenza di requisiti o il venir meno degli stessi, la domanda viene esclusa dalla graduatoria.

In caso venga accertato la mancanza delle condizioni oggettive e soggettive o il mutamento delle condizioni stesse, il Comune procede alla rideterminazione del punteggio in precedenza attribuito.

Nel caso in cui, contestualmente alla verifica della perdita di punti si constati anche l'esistenza di nuove condizioni non dichiarate o non presenti al momento della domanda, il Comune attribuisce d'ufficio in sede istruttoria le condizioni di punteggio non dichiarate, qualora le stesse si possano evincere chiaramente dalla domanda e/o dai documenti eventualmente allegati e/o siano verificate sulla base dei dati o documenti in possesso dell'Unione.

Effettuate le verifiche istruttorie di cui al presente articolo:

- a) se il punteggio rimane almeno uguale a quello per il quale il concorrente era in graduatoria si provvede all'assegnazione dell'alloggio;
- b) se il punteggio è diminuito per perdita o esclusione di alcuna delle condizioni, la domanda è ricollocata in graduatoria sulla base del punteggio rideterminato e, in caso di parità di punteggio, graduata ai sensi dell'art. 10 comma 5;
- c) se si evidenziano le condizioni per una esclusione, la domanda viene depennata dalla graduatoria.

8. ASSEGNAZIONE DELL'ALLOGGIO

Ai sensi dell'art. 15 del vigente Regolamento ERP, gli alloggi sono assegnati dall'Unione nell'ordine di priorità definito dalla graduatoria vigente (come risultante dall'ultimo aggiornamento) con riferimento al numero e alla tipologia degli alloggi disponibili. Per alloggi disponibili di norma si intendono quelli per i quali sia attestata formale comunicazione di fine lavori a seguito di ripristino o di nuova costruzione e la data di effettiva disponibilità dell'alloggio per l'assegnazione o la mobilità.

Nell'individuazione degli alloggi da assegnare ai richiedenti collocati in posizione utile, l'Unione persegue prioritariamente l'obiettivo della razionalizzazione dell'uso del patrimonio pubblico e della garanzia dell'equilibrio sociale oltre che, ove possibile, il soddisfacimento delle esigenze abitative del nucleo familiare assegnatario relativamente alla sua composizione e alle problematiche che manifesta. Per tale motivo è facoltà dell'Unione procedere all'individuazione dell'alloggio da abbinare al nucleo avente diritto.

L'Unione, di norma, effettua l'assegnazione degli alloggi ai nuclei aventi diritto in base alla dimensione e alla tipologia dell'alloggio – ossia superficie



Terre di Pianura

U N I O N E dei C O M U N I

SETTORE WELFARE LOCALE

in mq e/o numero dei vani – rapportata al numero dei componenti il nucleo familiare, individuando le varie tipologie di standard abitativo come approvato dalla Giunte Comunali alla luce dei vigenti Regolamenti edilizi.

Il canone di locazione è determinato ai sensi della vigente normativa regionale.

9. RISERVATEZZA DEI DATI CONTENUTI NELLA DOMANDA

Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/03, il richiedente esprime nella domanda il consenso scritto al trattamento dei dati personali, ivi compresi quelli sensibili, e i dati raccolti sono acquisiti ed utilizzati per i fini istituzionali dell'Unione Terre di Pianura.

I dati saranno trattati anche attraverso strumenti informatici automatizzati e potranno essere comunicati ad altri settori dell'Amministrazione dell'Unione e, in forma aggregata, ad istituti pubblici sempre nell'ambito delle funzioni istituzionali.

Il titolare della banca dati è il legale rappresentante dell'Unione Terre di Pianura, con sede legale presso il Comune di Granarolo dell'Emilia in Via San Donato, 199 – 40057 Granarolo dell'Emilia (BO).

In relazione al trattamento dei dati il richiedente potrà esercitare i diritti previsti dagli artt. 15 a 22 del GDPR 697/2016 e s.m.i.